



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON  
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
DECISIONE N. 5/2025

Procedimento 5/2025

**Oggetto: Campionato Regionale a Squadre Serie C, Play Off, svoltosi in Paternò (CT) il 29.06.2025**

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Luca Sanzi

PREMESSO IN FATTO

- dalla lettura dei referti arbitrali trasmessi dal Giudice Arbitro relativi alla manifestazione in oggetto, la società SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a.r.l. LUDENS (cod. aff. 2449) è risultata avere schierato in numero tre incontri, e precisamente contro la ASD BADMINTON MILAZZO (cod. aff. 1820), ASD POLISPORTIVA LE RACCHETTE (cod. aff. 1605) e USD ATLETICO GANGI (cod. aff. 1760) il giocatore PUGLISI Denis, n. tessera 117122;
- da successivo accertamento condotto dagli Uffici centrali della intestata Federazione, è però emerso che il predetto atleta Sig. Puglisi non ha in precedenza preso parte ad almeno due incontri nel corso dei gironi, bensì solo ad uno e precisamente quello del 15.06.2025 contro la ASD PATERNO' BADMINTON CLUB (cod. aff. 2029).

PRESO ATTO

della documentazione citata così esaminata.

RITENUTO IN DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'articolo 3.10.3 del Regolamento delle Gare, nei play-off possono essere utilizzati solo i giocatori che durante il campionato sono scesi in campo in due incontri, mentre come sopra premesso è emerso che la SSD a.r.l. LUDENS ha nella precedente fase a gironi utilizzato il tesserato Puglisi solo in un incontro. La violazione di cui alla norma summenzionata costituisce in primis violazione degli artt. 7 dello Statuto Federale e 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, e, per l'effetto, in base all'articolo 3.13.1 del Regolamento Gare, la perdita di ogni incontro in cui è stato impiegato il Puglisi

col massimo punteggio di 0-5, non potendosi omologare dunque il risultato maturato sul campo.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alla normativa federale, così decide:

P.Q.M.

- Non omologa il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del giudice Arbitro relativo alle gare disputate il 29.6.2025 dalla SSD a.r.l. LUDENS contro la ASD BADMINTON MILAZZO, la ASD POL LE RACCHETTE e la USD ATLETICO GANGI, e commina in ognuna di tali tre gare la sconfitta della SSD arl LUDENS col punteggio di 0-5.
- Deplora a norma dell'art. 21 del Regolamento di giustizia la società SSD arl LUDENS avvertendola che, il ripetersi della violazione oggetto del presente procedimento comporterà sanzioni più gravi.

Così deciso il 4 agosto 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Luca Sanzi

Si comunichi al Procuratore Federale ed alle parti interessate.